



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 06
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).
DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI
D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì DODICI del mese di MARZO alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

BUFFA CELESTINO - Sindaco –
BUFFA DAISY
BUSANA PIETRO
CECCATO ALBERTO
CURTI ATTILIO
GUZZO THOMAS
MEZZANOTTE MIRCO
MOLINARI GIULIANO
ORVIETO ELISA
PACE MAURO
TESSARO ANNALISA
TRENTI ALFREDO

Assenti i Signori:

BIASION ROBERTO
LUNARDI ENRICA
PASQUAZZO LUCA

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Celestino in qualità di Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).
DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA
PER L'ANNO 2015.**

Premessa:

- gli articoli dall'1 al 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)" hanno istituito, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, a decorrere dall'anno 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.).
- l'articolo 8, comma 1, della sopra citata legge provinciale prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.
- il medesimo articolo, al comma 3, stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n.36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui le deliberazioni stesse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo.
- l'articolo 5, comma 6, della legge sopra citata legge provinciale stabilisce, inoltre, che le aliquote e le detrazioni dell'IMIS sono così determinate:
 - a) l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,35%. Dall'imposta dovuta per queste fattispecie è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2 di 5,5 vani, con rendita catastale maggiorata del 30%, come stabilito per ciascun comune nell'allegato A; l'importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8, comma 1, può diminuire l'aliquota fino allo 0% e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.
 - b) l'aliquota per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86%. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8, comma 1, può aumentare l'aliquota fino all'1,31% o diminuirla fino allo 0%.
 - c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86%. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8, comma 1, può aumentare l'aliquota fino all'1,31% o diminuirla fino allo 0%, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali;
 - d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,1%. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari ad € 550,00. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8, comma 1, può aumentare l'aliquota fino allo 0,2% o diminuirla fino allo 0% per cento e aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.
- Considerato che il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2015, sottoscritto in data 10 novembre 2014 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, in attuazione degli articoli 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg 1° febbraio 2005 n. 4/L, ha fissato al 15 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Ciò premesso e tenuto conto che i commi 4, 5, e 6 dell'articolo 14, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14 hanno già stabilito nel merito che per il solo periodo d'imposta 2015:
 - le aliquote previste dall'articolo 5, comma 6, sono fissate nelle misure che seguono, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 5, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione delle aliquote e alle detrazioni e deduzioni:
 - a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35%
 - b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: 0,895%
 - c) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 e D9: 0,79%
 - d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1%
 - e) per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati: 0,895%
- l'aliquota prevista dall'articolo 6, comma 7, è fissata nella misura dello 0,895%, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 6, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione dell'aliquota.

- la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in € 1.000,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla luce di quanto sopra riferito.

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di poter procedere con la successiva approvazione del bilancio di previsione 2015 e consentire in tal modo la completa ripresa dell'attività in programmazione.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile della Gestione Associata Valsugana e Tesino – Servizio Entrate, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di contabilità.

Vista la propria precedente deliberazione n. 5 dd. 12/03/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S.

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, palesemente espressi per alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno di imposta 2015:
 - a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35%,
 - b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: 0,895%
 - c) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 e D9: 0,79%
 - d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1%
 - e) per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati: 0,895%
 - f) per le aree fabbricabili: 0,895%
2. di determinare nell'importo di € 300,39 la detrazione per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.
3. di fissare in € 1.000,00 l'importo della deduzione sulla rendita catastale spettante ai fabbricati strumentali all'attività agricola.
4. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015.
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento per l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.).
6. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici competenti per i provvedimenti di competenza.
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in ottemperanza all'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs.446/1997 e dell'art.13, commi 13-bis e 15 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze, richiamato in detta norma.
8. di demandare all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti ai sopra indicati punto 6 e 7.
9. di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., per le motivazioni in premessa espresse.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Celestino

IL SEGRETARIO
Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **26/03/2015** al **05/04/2015** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.